

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA

- SEZIONE III/ Quater -

Ricorso R.G. 14892/2022

ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DEGLI ATTI IMPUGNATI

CON IL RICORSO E CON I MOTIVI AGGIUNTI PREVIA ADOZIONE DI

MISURE CAUTELAREI MONOCRATICHE EX ART. 56 CPA

proposta dalla DIATECH LAB LINE S.r.l. (c.f. e P. I.V.A.02047250424), di seguito *DIATECHLAB*, con sede in JESI (AN), Via Ignazio Silone 1B, nella persona legale rappresentante pro tempore sig.ra Oliva Alberti, rappresentata e difesa - in virtù di delega conferita con atto separato - dagli Avv.ti Corrado Curzi (C.F.: CRZCRD58T12A271H// PEC: corrado.curzi@pec-ordineavvocatiancona.it) e Riccardo Pagani (C.F.:PGNR50T23H037C//PEC: riccardo.pagani@pecordineavvocatiancona.it), entrambi del Foro di Ancona ivi con studio alla Via Menicucci n. 1, con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC corrado.curzi@pecordineavvocatiancona.it

RICORRENTE

CONTRO

- il **MINISTERO DELLA SALUTE** c.f. 80242250589 in persona del Ministro legale rappresentante *pro tempore*, difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio eletto in Via dei Portoghesi n. 21, 00186 ROMA;
- il **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** c.f. 80415740580 in persona del Ministro legale rappresentante *pro tempore*;
- **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** c.f. 80249550585 in qualità di Presidente della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

- **CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO** in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCIE AUTONOME** in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **REGIONE ABRUZZO**, c.f. 80003170661, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **REGIONE BASILICATA**, c.f. 80002950766, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **REGIONE CALABRIA**, c.f. 02205340793 in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **REGIONE CAMPANIA**, c.f. 80011990639, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **REGIONE EMILIA-ROMAGNA**, c.f. 80062590379, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA**, c.f. 80014930327, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **REGIONE LAZIO**, c.f. 80143490581 in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **REGIONE LIGURIA**, c.f. 00849050109 in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **REGIONE LOMBARDIA**, c.f. 80050050154, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **REGIONE MARCHE**, c.f. 80008630420, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Laura Simoncini con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC avv.laurasimoncini@legalmail.it e dall'avv. Antonella Rota con domicilio eletto presso l'indirizzo PEC antonella.rota@legalmail.it ;

- **REGIONE MOLISE**, c.f. 00169440708, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **REGIONE PIEMONTE**, c.f. 80087670016, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **REGIONE PUGLIA**, 80017210727 in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**, c.f. 80002870923, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **REGIONE SICILIANA**, c.f. 80012000826, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ALLA SALUTE**, c.f. 80012000826, in persona dell'Assessore *pro tempore* difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio eletto in Via dei Portoghesi n. 21, 00186 ROMA;
- **REGIONE TOSCANA**, c.f. 01386030488, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **REGIONE UMBRIA**, c.f. 80000130544, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA**, c.f. 80002270074, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **REGIONE VENETO**, c.f. 80007580279, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**, c.f. 00337460224, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO**, c.f. 00390090215, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

E NEI CONFRONTI DI

- **COOK ITALIA s.r.l.**, P.IVA 00847380961 in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

CONTROINTERESSATA

A) Con ricorso notificato il 14.11.2022 ed iscritto a ruolo presso la segreteria del TAR del Lazio sede di Roma con il n. 14892/2022 del Registro Generale ricorsi, la *DIATECHLAB* ha impugnato, chiedendone l'annullamento, il Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato il 06.07.2022 e pubblicato sulla G.U.R.I. il 15 .09.2022 avente ad oggetto "*Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018*", il Decreto del Ministero della Salute emanato il 06.10.2022 e pubblicato sulla G.U.R.I. il 26.10.2022 avente ad oggetto "*Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018*", l'Accordo della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Bolzano e Trento del 07.09.2019 (repertorio atti 182/CSR) di definizione dei criteri di individuazione dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015-2018 dei dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei predetti tetti, l'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Bolzano e Trento del 14.09.2022 (repertorio 22/179/CR6/C7) e del 28.09.2022 (repertorio 22/186/SR13/C7), l'intesa della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 28.09.2022 (repertorio atti 213/CSR), le circolari del Ministero dell'Economia del 19.02.2016 e del 21.04.2015, tutti gli atti richiamati come atti presupposti dal Decreto del Ministero della Salute del 06.07.2022 e dal Decreto del Ministero della Salute del 06.10.2022.

=====

B) La *DIATECHLAB* ha successivamente proposto nell'ambito dello stesso procedimento giudiziario, i seguenti ulteriori atti:

- 1) ricorso per motivi aggiunti notificato il 08.02.2023 e iscritto a ruolo il 27.02.2023 contro la **Regione Puglia** per l'annullamento della Determinazione del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia n. 10 del 12.12.2022, della Delibera del Direttore Generale dell'ASL BARI n. 2188 del 14/11/2022, della Delibera del Direttore Generale dell'ASL BARLETTA-ANDRIA-TRANI n. 1586 del 14/11/2022, della Delibera del Direttore Generale dell'ASL BRINDISI n. 2848 del 14/11/2022, della Delibera del Commissario Straordinario dell'ASL FOGGIA n. 680 del 14/11/2022, della Delibera del Commissario Straordinario dell'ASL LECCE n. 392 del 14/11/2022, della Delibera del Direttore Generale dell'ASL TARANTO n. 2501 del 14/11/2022, della Delibera del Commissario Straordinario dell'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI-FOGGIA n. 596 del 14/11/2022, della Delibera del Direttore Generale dell'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO DI BARI n. 1148 del 14/11/2022, della Delibera del Direttore Generale del IRCCS DE BELLIS n. 565 del 14/11/2022, della Delibera del Direttore Generale dell'ISTITUTO TUMORI BARI GIOVANNI PAOLO II n. 619 del 14/11/2022 e di tutti gli atti richiamati come atti presupposti dai provvedimenti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti, e di tutti gli ulteriori atti presupposti, conseguenti, connessi e correlati, anche non cognitivi, in quanto pregiudizievoli dell'interesse della ricorrente;
- 2) ricorso per motivi aggiunti notificato il 08.02.2023 ed iscritto a ruolo il 02.03.2023 contro la **Regione Emilia Romagna** per l'annullamento della Determinazione n° 24300 del 12.12.2022 del Direttore della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna, su proposta DPG/2022/24921 del 07.12.2022, della Deliberazione n. 284 del 06.09.2019 dell'Azienda USL di Piacenza, della Deliberazione n. 667 del 05.09.2019 dell'Azienda USL di Parma, della Deliberazione n. 344 del

- 20.09.2019 dell’Azienda USL di Reggio Emilia, della Deliberazione n. 267 del
06.09.2019 dell’Azienda USL di Modena, della Deliberazione n. 325 del
04.09.2019 dell’Azienda USL di Bologna, della Deliberazione n. 189
dell’Azienda USL di Imola, della Deliberazione n. 183 del 06.09.2019
dell’azienda USL di Ferrara, della Deliberazione n. 295 del 18.09.2019
dell’Azienda USL della Romagna, della Deliberazione n. 969 del 03.09.2019
dell’Azienda Ospedaliera di Parma, della Deliberazione n. 333 del 19.09.2019
dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia, della Deliberazione n. 137 del
05.09.2019 dell’Azienda Ospedaliera di Modena, della Deliberazione n. 212 del
04.09.2019 dell’Azienda Ospedaliera di Bologna, della Deliberazione n. 202 del
05/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Ferrara, della Deliberazione n. 260 del
06.09.2019 dell’Istituto Ortopedico Rizzoli e di tutti gli atti richiamati come atti
 presupposti dai provvedimenti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti, e di
 tutti gli ulteriori atti presupposti, conseguenti, connessi e correlati, anche non
 cognitivi, in quanto pregiudizievoli dell’interesse della ricorrente;
- 3) ricorso per motivi aggiunti notificato il 08.02.2023 ed iscritto a ruolo il
 01.03.2023 contro la **Regione Liguria** per l’annullamento del Decreto n° 7697-
2022 protocollo n. 2022-1500969 adottato il 14.12.2022 dal Direttore Generale
del Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria, e di tutti gli altri
 provvedimento non noti stilati dalla Regione e dalle sue aziende sanitarie posti a
 presupposto del provvedimento regionale, ossia della Deliberazione del Direttore
Generale dell’ASL 1 del Sistema Sanitario Regione Liguria n. 719 del
14.08.2019, della Deliberazione del Commissario Straordinario dell’ASL 2 del
Sistema Sanitario Regione Liguria n. 665 del 21.08.2019, della Deliberazione del
Direttore Generale dell’ASL 3 del Sistema Sanitario Regione Liguria n. 397 del
23.08.2019, della Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL 4 del Sistema
Sanitario Regione Liguria n. 582 del 22.08.2019 della Deliberazione del

Commissario Straordinario dell'ASL 5 del Sistema Sanitario Regione Liguria n. 45 del 22.08.2019, della Deliberazione del Direttore Generale del IRCCS Ospedale Policlinico San Martino n. 1338 del 29.08.2019, della Deliberazione del Direttore Generale del IRCCS G Gaslini n. 672 del 26.08.2019 e di tutti gli atti richiamati come atti presupposti dai provvedimenti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti, e di tutti gli ulteriori atti presupposti, conseguenti, connessi e correlati, anche non cognitivi, in quanto pregiudizievoli dell'interesse della ricorrente;

- 4) secondo ricorso per motivi aggiunti notificato il 06.04.2023 e iscritto a ruolo il 21.04.2023 contro la **Regione Puglia** per l'annullamento dell'Atto Dirigenziale della Regione Puglia, Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, n.1 del 08.02.2023 con il quale si sostituisce la Determinazione Dirigenziale n. 10/2022, della Delibera del Direttore Generale della ASL Brindisi n. 255 del 02.02.2023, della Delibera del Direttore Generale dell'ASL di Lecce n. 134 del 03.02.2023 e di tutti gli atti richiamati come atti presupposti dai provvedimenti impugnati, e di tutti gli ulteriori atti presupposti, conseguenti, connessi e correlati, anche non cognitivi, in quanto pregiudizievoli dell'interesse della ricorrente;

=====

C) Con Ordinanza Presidenziale n. 3576/2023 Reg. Prov. Pres. del 13.06.2023, il TAR del Lazio Sezione III/*Quater* ai sensi dell'art. 41 comma 4 C.P.A. ha disposto la notificazione per pubblici proclami del ricorso introduttivo e dei ricorsi per motivi aggiunti indicati in precedenza mediante pubblicazione dei predetti atti sui siti web istituzionali del Ministero della Salute nonché delle singole Regioni evocate in giudizio specificando la seguente modalità: “...- la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni: 1) L'Autorità Giudiziaria innanzi al quale si procede e il numero di registro generale del ricorso; 2) il nome della parte

ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intime; 3) il testo integrale del ricorso e dei ricorsi per motivi aggiunti; 4) l'indicazione che i controinteressati sono tutte le strutture del SSN/SSR diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquistato dispositivi negli anni di riferimento nonché tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento; 5) l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami; ...”.

Nella predetta ordinanza veniva espressamente indicato che l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami del ricorso e dei motivi aggiunti da valere quale integrazione del contraddittorio, “...*deve intendersi resa, in via preventiva, anche con riguardo a eventuali nuovi ricorsi per motivi aggiunti nonché a eventuali nuove e ulteriori istanze di sospensione cautelare degli atti impugnati...*”.

=====

D) La *DIATECHLAB*, nel rispetto delle prescrizioni dettate da Codesto Ecc.mo Tribunale, ha integrato la notifica per pubblici proclami di tutti gli atti indicati nelle precedenti lettere A) e B), ed ha recentemente depositato le ricevute delle richieste di pubblicazione inviate agli indirizzi PEC delle resistenti, delle cointeressate e del Ministero della Sanità, all'indirizzo da questo comunicato agli scriventi.

=====

E) Come è noto, con Decreto Legge n. 34 del 30.03.2023, pubblicato sulla GURI in pari data, è stato costituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo con dotazione pari a 1.085 milioni di euro per l'anno 2023, da assegnare alle Regioni per quote indicate nella tabella A) allegata allo stesso decreto, onde in sintesi ripianare in misura pari al 52%, il superamento del tetto di spesa che dette Regioni e le Province autonome di Bolzano e Trento avevano realizzato nel corso del quadriennio 2015-2018.

L'art. 8 comma 3 del richiamato D.L., stabiliva che “...3. *Le aziende fornitrici di*

dispositivi medici che non hanno attivato contenzioso o che rinunciano al contenzioso eventualmente attivato, versano a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 giugno 2023, la restante quota rispetto a quella determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'art. 9-ter comma 9-bis, quarto periodo del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali...", fermo restando per le aziende fornitrici di dispositivi medici che non intendessero rinunciare al contenzioso, l'obbligo del versamento della quota integrale posta a loro carico dai richiamati provvedimenti.

Sempre l'articolo 8 del D.L. 34/2023 stabiliva che, nel caso di inadempimento di quanto indicato, ossia del pagamento entro il 30.06.2023 del 48% di quanto indicato nei provvedimenti regionali e provinciali con rinuncia al contenzioso, oppure di pagamento dell'intero con permanenza del contenzioso, *"...restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del medesimo articolo 9-ter comma 9-bis..."*.

Quinto periodo che afferma *"...Nel caso in cui le aziende di dispositivi medici non adempiano all'obbligo di ripiano di cui al presente comma, i debiti per acquisti di dispositivi medici delle singole regioni e province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale nei confronti delle predette aziende vengono compensati **fino alla concorrenza dell'intero ammontare...**"*.

Con la conversione del D.L. 51/2023 ad opera della legge 3 luglio 2023 n. 87 (art. 3 – bis comma 2), pubblicata sulla GURI n. 155 del 05.07.2023 il termine di pagamento dell'importo ridotto al 48% dell'ammontare di quanto richiesto dalla Regioni e dalle Province Autonome di Bolzano e Trento a titolo di Payback D.M. relativo al periodo 2015-2018, con rinuncia al contenzioso, o in alternativa di pagamento dell'intero importo richiesto da detti enti pubblici territoriali, che il D.L. n. 34/2023 indicava nel 30.06.2023 è stato differito al 31.07.2023.

=====

F) Quanto alla ricorrenza del *fumus* dei ricorsi e dei motivi aggiunti volti ad ottenere rispettivamente l'annullamento dei Decreti Ministeriali e degli atti indicati nel precedente paragrafo A) e dei provvedimenti regionali e delle province autonome di Bolzano e di Trento indicati nel precedente paragrafo B), la deducente difesa ritiene di averne dato adeguata dimostrazione nella parte motiva del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.

Quanto invece alla ricorrenza del *periculum* lo stesso è divenuto attuale solo con la conversione in legge del D.L. 51/2023, avendo con essa *DIATECHLAB* acquisito piena contezza del termine ultimo per il pagamento di quanto preteso dalle singole Regioni e dalle Province di Bolzano e di Trento, nella misura di complessivi € **63.607,01**

Il *periculum* oltre che attuale appare anche evidente nella sua sussistenza e consistenza in ragione della entità della somma richiesta; anche qualora la *DIATECHLAB* intendesse accedere alla transazione con rinuncia al contenzioso, intento che nella fattispecie non ricorre, dovrebbe comunque corrispondere entro il 31.07.2023, un importo che avuto riguardo al proprio fatturato annuo appare comunque elevato, idoneo a creare uno sbilancio patrimoniale tale da porre in pericolo la continuità aziendale, avuto riguardo all'utile che usualmente i fornitori di dispositivi medici conseguono come percentuale del fatturato realizzato, che non è usualmente superiore al 10%..

Come detto in precedenza, *DIATECHLAB* non intende aderire alla transazione proposta con il D.L. 34/2023, confidando nel fondamento del ricorso principale e dei motivi aggiunti, e ciò la espone al rischio, concreto ed attuale, che successivamente alla scadenza del 31.07.2023, le Aziende Sanitarie regionali diano avvio al meccanismo di riscossione rappresentato dalla compensazione tra credito vantato a titolo di Payback DM e debito relativo ai pagamenti dovuti alla *DIATECHLAB* a titolo di corrispettivo delle forniture/prestazioni che questa eroga per contratti ad esecuzione continuata, dal cui adempimento detta ricorrente non può sottrarsi a meno di non dar luogo ad interruzione del pubblico servizio.

L'erogazione di prestazioni per un controvalore di € **63.607,01** senza ottenere il

pagamento del relativo corrispettivo a cagione della compensazione di cui si è detto,, condurrebbe ad un disequilibrio finanziario nel conto economico della ricorrente, difficilmente ripianabile in relazione ai vincoli di bilancio che impediscono la prosecuzione dell'attività qualora la perdita derivante dalla predetta compensazione non sia adeguatamente presidiata dalla creazione di equivalente provvista, viepiù considerando che, venuto meno il flusso finanziario derivante dal pagamento compensato, la *DIATECHLAB* per poter continuare la propria attività e quindi l'erogazione della prestazione in favore del Sistema Sanitario regionale, dovrebbe inevitabilmente ricorrere al credito bancario, prestando garanzie di cui al momento non dispone, facendosi comunque carico dei relativi costi di interesse, nel presente momento storico particolarmente elevati, con la creazione di un deficit non sopportabile perché di fatto non recuperabile.

Per tali ragioni, anche in considerazione dell'orientamento assunto sul punto dalla Sezione, la deducente difesa

CHIEDE

che in via cautelare monocratica ex art. 56 comma 1 CPA l'Ill.mo Presidente del Tribunale Amministrativo per la Regione Lazio Sede di Roma, o l'Ill.mo Presidente della Sezione da questo designata, sospenda *inaudita altera parte* l'esecutività degli atti impugnati con il ricorso principale e con tutti i motivi aggiunti di ricorso, indicati nei paragrafi **A)** e **B)** del presente atto, adottando quanto ritenuto opportuno alla tutela delle ragioni della ricorrente;

in via cautelare collegiale, in denegata ipotesi di mancata concessione della misura cautelare monocratica, piaccia ll'Ill.mo Tribunale adito, in composizione collegiale, alla prima Camera di Consiglio utile, sospendere comunque l'esecutività degli atti impugnati stante il concreto ed irreparabile pregiudizio che gli stessi arrecano alle ragioni ed agli interessi della ricorrente.

Ferma restando, nel merito, la richiesta di accoglimento del ricorso principale e dei motivi

STUDIO LEGALE

CURZI e Associati

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA

Tel. 071/205430 – Fax 071/206680

e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA

Tel 071-206698

e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

aggiunti, con vittoria di spese e competenze di lite.

Si deposita contestualmente al presente ricorso, l'istanza di pubblicazione dello stesso sui siti web del Ministero della Salute e delle resistenti, nell'osservanza della prescrizione rinvenibile nell' Ordinanza Presidenziale del 13.06.2023 n. 3576/2023 Reg. Prov. Pres. di Codesto Ecc.mo TAR, trasmessa al Ministero della Salute, al Ministero delle Finanze, alle Regioni ed alle Province Autonome di Bolzano e Trento.

Ancona- Roma 25.07.2023

Avv. Riccardo Pagani

Avv. Corrado Curzi